



Prot n. 1674 del 14/09/2021

Giustizia Sportiva

DECISIONE N.RO 4/2021

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto dai Sigg.ri:

Avv. Eraldo LIBERATI – Presidente

Avv. Antonio AMATO – Componente

Avv. Antonio MENNUNI - Componente

Riunitosi nella Camera di Consiglio in data 09 Settembre 2021, a seguito di udienza in pari data, per decidere in ordine al procedimento disciplinare pos. n. 8/2021, nei confronti di:

- il tesserato **Mario FORTUNA**, per la violazione di cui all'art. 2 del Regolamento di Giustizia FITET e agli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI *“per aver, nel periodo 2014-2016, in qualità di Presidente p.t. del Comitato Regionale del Lazio e responsabile amministrativo dello stesso, in maniera approssimativa e non diligente gestito beni di proprietà della Federazione senza fornire specifiche rendicontazioni e prove circa la movimentazione della summenzionata attrezzatura”*.
- il tesserato **Domenico SCATENA**, per la violazione di cui all'art. 2 del Regolamento di Giustizia FITET e agli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI *“per aver, nel periodo 2016-2020, in qualità di Presidente p.t. del Comitato Regionale del Lazio e responsabile amministrativo dello stesso, in maniera approssimativa e non diligente gestito beni di proprietà della Federazione senza fornire specifiche rendicontazioni e prove circa la movimentazione della summenzionata attrezzatura”*.

ITTF • ETTU

PREMESSO

- che con atto di deferimento del 14.07.2021 la Procura Federale contestava sostanzialmente ai Sig.ri Mario FORTUNA e Domenico SCATENA, Presidenti p.t. del Comitato Regionale del Lazio rispettivamente per il periodo 2014-2016 e 2016-2020, l'ammacco dal magazzino del Comitato stesso di n.ro 18 tavoli da gioco, di proprietà della federazione ma in possesso ed in uso al Comitato periferico;
- che a tale contestazione si giungeva a seguito di segnalazione del Segretario Generale, che a sua volta aveva ricevuto nota dal nuovo Presidente p.t. del Comitato Regionale, il quale al momento del passaggio di consegne dal Presidente uscente, ne constatava la mancanza;

Acquisito il fascicolo della Procura Federale con le indagini svolte.

Sentita la Procura Federale.

Preso atto delle memorie difensive depositate dalle parti incolpate, rappresentate entrambe dall'Avv. Giovanni ALLEGRO del Foro di Salerno;

Sentita la difesa delle parti incolpate.

Sentite personalmente le parti incolpate

CONSIDERATO

che entrambe le parti incolpate hanno sostanzialmente dedotto, a loro difesa, la vetustà dei tavoli da gioco connessa all'ormai scarso valore economico, di averli comunque destinati ad attività di base o propagandistica nel pieno rispetto dei principi statutari, nonché di non essere il Comitato, per sua natura giuridica, comunque obbligato alla tenuta di particolari registri, oltre ad eccepire, pur non precisandone i termini, una sorta di prescrizione dell'azione disciplinare per essere i tavoli stati acquistati dalla Federazione tra il 2011 ed il 2013.

RITENUTO

- preliminarmente,
 - che nessuna prescrizione dell'azione disciplinare si è allo stato consumata, essendo il *dies a quo* individuato non già nella data di acquisto dei beni da parte della Federazione, bensì nell'ultimo giorno di mandato – col connesso dovere di custodia – che gli incolpati hanno svolto (2016 per il Sig. FONTANA e 2020 per il Sig. SCATENA);
 - che le violazioni contestate afferiscono alla materia gestionale;

- che, pertanto, il diritto di sanzionare si prescrive – ex art. 62, comma 3, lett. b) R.d.G. – nel termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso il fatto;
- che non è affatto contestato l'utilizzo che gli incolpati sostengono – con molta genericità e approssimazione – di aver fatto dei tavoli da gioco in parola, né tanto meno il loro valore economico, bensì la contestazione afferisce esclusivamente alla mancanza di idonea documentazione probatoria a puntuale rendiconto di quanto genericamente sostengono, rispetto alla quale mancanza gli incolpati hanno, sia pure latamente, ammesso le circostanze imputandone la responsabilità sia al tempo trascorso ed al fatto che gli stessi non si sono occupati di persona di consegnare materialmente i tavoli da gioco ai soggetti destinatari;
- che la responsabilità gestionale e di custodia incombe comunque sul Presidente p.t. del Comitato periferico.

P.Q.M.

Delibera all'unanimità:

- 1) di **sanzionare** il tesserato Mario FORTUNA, per le ascritte violazioni dei precetti di cui all'art. 2 del Regolamento di Giustizia FITET e agli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, con la sospensione da ogni attività federale per mesi 3 (tre), con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento.
- 2) di **sanzionare** il tesserato Domenico SCATENA, per le ascritte violazioni dei precetti di cui all'art. 2 del Regolamento di Giustizia FITET e agli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, con la sospensione da ogni attività federale per mesi 3 (tre), con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento.

MANDA

Alla Segreteria degli organi di Giustizia di comunicare la presente decisione alle parti interessate.

Così pronunziato in Roma, 09 Settembre 2021.

Il Presidente F.to Avv. Eraldo Liberati

Il componente F.to Avv. Antonio Amato

Il componente F.to Avv. Antonio Mennuni